

347



TRIBUNALE DI MODENA

Presidenza

ORDINE FORENSE
MODENA

7 0 MAR 2009

27.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati


Prot. 574

sede

Trasmetto il testo della risoluzione adottata all'esito della riunione tenuta il 21.01.2009 dai magistrati delle due sezioni civili sul tema del risarcimento del danno alla persona

Modena, 20 marzo 2009

Il Presidente del Tribunale
dott. Mauro Lugli



DOPO L'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE

La sentenza resa dalla Cassazione a S.U. n. 26972/2008 (est. Preden) affronta le principali questioni in tema di risarcimento del danno alla persona, provvedendo ad una ridefinizione del danno non patrimoniale.

Dopo la pubblicazione di tale decisione, che probabilmente necessita di un ulteriore periodo applicativo al fine di consolidare gli spunti interpretativi che possono trarsene, vi è stata una prima riunione dei Giudici delle due sezioni civili del Tribunale per discutere delle conseguenze della suddetta autorevole sentenza.

Si è rimarcata la necessità di verificare la pubblicazione di ulteriori decisioni di merito al fine di ritenere consolidate o meno alcune prese di posizione delle S.U. ma, al contempo, l'esigenza di individuare alcune prassi comuni, tenuto conto della delicatezza della materia, e della necessità in tale ambito di avere un certa prevedibilità delle decisioni (anche al fine di consentire una migliore ed efficace soluzione stragiudiziale delle vertenze in tema di sinistri stradali).

I primi punti comuni, usciti dal dibattito, sono stati i seguenti:

- a) presa d'atto della posizione della Corte in tema di danno esistenziale e, conseguentemente, al fine di non favorire inutili gravami, necessità delle motivazioni in materia di parlare di danno non patrimoniale tout court o di danno da lesione di interesse costituzionalmente qualificato. Si è sottolineato come l'impatto della sentenza non sia molto rilevante giacchè il Tribunale di Modena, con alcune eccezioni, già limitava il risarcimento del danno esistenziale alla sola lesione di interessi di particolare rilievo costituzionale (diritti della personalità, rapporto parentale, ecc.).
- b) non è stata presa una posizione univoca sul criterio di risarcimento del danno non patrimoniale; si è infatti concordato in modo unanime di continuare a risarcire il danno biologico (considerato dalle S.U. una sottocategoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.) secondo i noti criteri tabellari milanesi, mentre non è apparso ancora da tutti condiviso il problema del risarcimento del danno morale e in aggiunta, se vi sono, delle lesioni non patrimoniali connesse a pregiudizi di interessi costituzionali. Accanto a chi auspica la necessità di liquidare separatamente tali voci, infatti, vi è stato chi ha proposto una liquidazione unitaria ed equitativa.
- c) Tutti i presenti hanno concordato sul fatto che la decisione delle S.U. non escludono né limitano la risarcibilità del danno morale, essendo invece richiesto, aspetto sul quale tutti i presenti hanno concordato, un maggiore sforzo motivazionale e di personalizzazione del risarcimento.
- d) Alcune incertezze interpretative, infine, ha suscitato quella parte della motivazione della Corte in cui – in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionali – sembra richiedersi quale ulteriore presupposto che la lesione sia seria e di contenuto apprezzabile (“non epidermica” secondo un passo dell'estensore Preden), ritenendo alcuni che se

lesione di un interesse tutelato al massimo grado dalla Costituzione si tratta, la gravità o meno dell'offesa rileverà sul quantum debeat e non sull'an.

- e) I presenti hanno preso altresì atto della riconosciuta risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale e si sono riservati di ritrovarsi per un ulteriore confronto dopo un periodo di applicazione dei principi risarcitori che precedono, in attesa, eventualmente, di ulteriori decisioni in materia della Cassazione o di preannunciate modifiche alle Tabelle risarcitorie seguite dal Tribunale di Milano.